



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 836-2020 del 13/10/2020

OGGETTO: Contratto di locazione passiva dell'immobile sito in Grosseto, via F.P. De Calboli 19, angolo via Mazzini 40, destinato agli uffici amministrativi dell'Unità funzionale servizi sociali residenziali territoriali e dell'Unità funzionale servizi socio educativi di COeSO - SdS Grosseto-Liquidazione delle spese.

IL DIRETTORE

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

- l'art. 24 della L.R. Toscana n. 11 del 23/03/2017, *“Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone - distretto . Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005”*, per cui è stato istituito COeSO SdS Grosseto, nel quale sono confluite a seguito di fusione per incorporazione le ex SdS Colline Metallifere e SdS Amiata Grossetana;
- l'Atto Costitutivo di COeSO SdS Grosseto stipulato in Grosseto il 09/02/2018, notaio rogante Dott.Riccardo Menchetti, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Grosseto (Rep. n.30271-Racc.n.9622);
- lo Statuto della SdS approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra;
- il Decreto del Presidente COeSO SdS Grosseto n. 2 del 31/07/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore della Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, colline metallifere e grossetana;

adotta, pertanto, la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con scrittura privata, il giorno 09/10/2020, è stato stipulato da COeSO - SdS Grosseto un contratto di locazione passiva dell'immobile sito in Grosseto via F.P. De Calboli 19, angolo via Mazzini 40, di proprietà della "Beta Cube S.r.l." con sede legale nel Comune di Grosseto Via Damiano Chiesa, 54 cap. 58100, p.iva: 0140168053, destinandolo agli uffici amministrativi dell'Unità funzionale servizi sociali residenziali territoriali e dell'Unità funzionale servizi socio educativi di COeSO - SdS Grosseto;
- suddetto contratto di locazione avrà una durata di 6 anni (+ 6 anni), decorrenti dalla data di consegna dei locali, prevista per il 15/10/2020;

CONSIDERATO che:

- le spese per l'imposta di registro del contratto relativamente al primo anno (15/10/2020 - 15/10/2021), ammontano complessivamente ad Euro 1.014,00 così ripartite: Euro 1.014,00 per imposta di registro ed Euro 5,25 per interessi moratori dovuti alla ritardata registrazione del contratto;
- le spese relative all'imposta di registro, per ciascuno degli anni successivi sono pari ad Euro 1.014,00;
- le spese per le marche da bollo da apporre sul contratto ammontano a euro 105,00;

PRESO ATTO che tutte le spese contrattuali conseguenti e inerenti il presente contratto (così

come previsto dall'art. 12), verranno ripartite in parti uguali tra i contraenti, compresa quella relativa all'imposta di bollo, pattuendo che l'onere del pagamento dell'intero importo delle spese sia posto a carico del conduttore verso il rimborso del 50% di spettanza del locatore fino alla scadenza del contratto. A tal fine il conduttore dovrà produrre annualmente al locatore la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. L'importo dell'imposta di registro spettante al locatore, verrà detratta dal conduttore per ogni anno di locazione, dall'ammontare del primo canone di affitto da corrispondere al locatore, secondo quanto informalmente concordato tra le parti;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto

DI PROVVEDERE:

- alla liquidazione per l'imposta di registro relativamente al primo anno (15/10/2020 - 15/10/2021) della somma complessiva di Euro 1.014,00 mediante modello F24;
- alla liquidazione delle spese relative all'imposta di registro, per ciascuno degli anni successivi sono pari ad Euro 1.014,00 con le modalità e le forme previste;
- alla liquidazione per la spesa per le marche da bollo da apporre sul contratto, compresi gli interessi moratori dovuti alla ritardata registrazione del rinnovo del contratto, ammontano a euro 110,25;
- alla registrazione del contratto a cura di COeSO - SdS Grosseto;

DI DARE ATTO che tutte le spese contrattuali conseguenti e inerenti il presente contratto verranno ripartite in parti uguali tra i contraenti, compresa quella relativa all'imposta di bollo, pattuendo che l'onere del pagamento dell'intero importo delle spese sia posto a carico del conduttore verso il rimborso del 50% di spettanza del locatore fino alla scadenza del contratto. A tal fine il conduttore dovrà produrre annualmente al locatore la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta nei termini di legge. L'importo dell'imposta di registro spettante al locatore, verrà detratta dal conduttore per ogni anno di locazione, dall'ammontare del primo canone di affitto da corrispondere al locatore, secondo quanto informalmente concordato tra le parti;

DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S. Grosseto (<http://www.coesoareagr.it>).

Il Direttore

Dott. Fabrizio Boldrini



Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"